



I dossier della Ginestra

materiali per gli studenti
del "Citelli" di Regalbuto

marzo 2016

8 MARZO: GIORNATA DELLA DONNA

Quest'anno celebriamo la giornata della donna ripercorrendo alcune tappe fondamentali della sua liberazione: il coraggio civile di Franca Viola, che rifiutò l'ipocrita matrimonio riparatore con il suo violentatore; la lotta vittoriosa per il divorzio in Italia; la riforma del diritto di famiglia; la regolamentazione dell'aborto;



l'abolizione del delitto d'onore. E ricordando anche l'impegno umano e politico di Salvatore Morelli, primo femminista d'Italia e fra i primi d'Europa, che, con i suoi disegni di legge, anticipò di cent'anni l'introduzione del divorzio e il nuovo diritto di famiglia.

UNA CORTINA DI FERRO DIVISE L'EUROPA

L'espressione, coniata nel marzo del 1946 da Churchill, prendeva atto della divisione del mondo in due blocchi e definiva la "guerra fredda" che avrebbe travagliato il mondo fino al 1989: con il contorno di "guerre calde" lunghe e assai sanguinose.

TORMENTO E TIRANNIA DEL COSTO

Continua l'indagine dei Dossier sulla storia economica e su quella della ragioneria. La nascita, nel Trecento, della contabilità analitica e del controllo della gestione: risultato di un vero e proprio "tormento" per la riduzione dei costi: non solo per incrementare il profitto, ma anche per dominare i mercati e acquistare prestigio sociale. Come avvenne con quella che passò alla storia come "la rivoluzione dei noli".

La lotta per l'introduzione del divorzio in Italia

Dicembre 1970, la legge Fortuna-Baslini introduce il divorzio in Italia: una conquista di civiltà confermata dalla vittoria del Sì al referendum abrogativo del 1974.

OLTRE 160 ANNI DI TENTATIVI PER INTRODURRE IL DIVORZIO

1805-1809 = Il divorzio, previsto dal Codice napoleonico, viene introdotto dai francesi nelle regioni d'Italia occupate.

1867-1880 = Il deputato della Sinistra Salvatore Morelli presenta al Parlamento svariati progetti di legge per l'introduzione del divorzio: tutti bocciati.

1902 = Il governo Zanardelli non riesce a fare approvare una legge sul divorzio.

1929 = Mussolini firma i Patti Lateranensi: niente divorzio nell'Italia fascista.

1954 = una proposta per l'introduzione del divorzio del deputato socialista Luigi Renato Sansone non viene nemmeno discussa dalla Camera.

1958 = Sansone ripresenta, assieme a Giuliana Nenni, il suo disegno di legge al Senato, che nemmeno lo discute.

1965 = Il deputato socialista Loris Fortuna presenta, senza risultato, un progetto di legge per l'introduzione del divorzio.

1966 = I leader radicali Marco Pannella e Mauro Mellini fondano la Lega italiana per il Divorzio che – assieme al settimanale "ABC" – avrà un grande ruolo nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica.



Marco Pannella



Loris Fortuna

1970 = Il divorzio viene introdotto in Italia (legge Fortuna/Baslini). Votano a favore i partiti laici (comunisti, socialisti, socialdemocratici, liberali, repubblicani); votano contro la Democrazia Cristiana, il Movimento sociale italiano e i monarchici.

1974 (12 e 13 maggio) = Grande vittoria dei divorzisti nel referendum abrogativo voluto dalla Democrazia cristiana.

QUEL REFERENDUM CHE RIVELÒ UN'ITALIA LAICA E PROGRESSISTA

Fu una legge di civiltà quella che, nel 1970, introdusse il divorzio in Italia.

L'attendevano oltre due milioni di separati e decine di migliaia di "vedove bianche": donne da tempo abbandonate dai mariti che, nei paesi europei d'immigrazione, si erano formati un'altra famiglia.

Una legge che giungeva con enorme ritardo rispetto agli altri paesi civili e per la quale il fronte progressista si era battuto per oltre cento anni.

Era stata, quella legge, il risultato dell'opera di una minoranza illuminata (socialisti, radicali, liberali, repubblicani) che era riuscita a mobilitare l'opinione pubblica con centinaia di iniziative.

La Democrazia cristiana, partito di maggioranza relativa, era convinta che il voto parlamentare non rispecchiasse la volontà di un popolo ritenuto ancora succube della Chiesa.

Da qui l'iniziativa del suo segretario politico, Amintore Fanfani, di andare a un referendum abrogativo della legge.

Era possibile che Fanfani avesse ragione: i comunisti lo temevano e cercarono, invano, un compromesso, piuttosto che lo scontro frontale.

Ma tutto fu inutile e il referendum abrogativo si tenne il 12 e 13 maggio del 1974.

I risultati furono sorprendenti: 19 milioni di persone (59,26%) si espressero per il NO all'abrogazione, contro 13 milioni (40,74) che scelsero il Sì.

Tutte le previsioni di Fanfani si era rivelate errate. La sera del 13 maggio, si scopriva che l'Italia era, in maggioranza, laica e progressista. Con la vittoria del divorzio si apriva la strada a ulteriori conquiste di civiltà: l'anno successivo sarebbe entrato in vigore il nuovo diritto di famiglia.

La rivoluzione di Franca Viola, la denuncia del delitto d'onore, il nuovo diritto di famiglia

FRANCA VIOLA

Nel dicembre del 1965, Franca Viola, una ragazza diciottenne di Alcamo, fu rapita e violentata da Filippo Melodia, suo ex-fidanzato.

Secondo la prassi ordinaria, il reato dell'uomo veniva estinto in caso di matrimonio "riparatore" (era appunto questo l'obiettivo del rapimento).

Ma Franca rifiutò di sposare il suo violentatore, che pertanto finì in carcere. Un gesto di grande coraggio, che si inseriva nel lungo percorso intrapreso dalle donne per sottrarsi alla schiavitù dell'uomo, delle leggi repressive, della morale corrente.



Ornella Muti interpreta Franca Viola nel film "La moglie più bella" di Damiano Damiani (1970)

IL DELITTO D'ONORE

In mancanza di una legge sul divorzio, gli italiani avevano il *delitto d'onore*, con il quale ci si poteva liberare del coniuge con modesta spesa e pena.

Infatti, colui o colei che, scoperto il tradimento del coniuge, avesse soppresso i traditori, in preda alla furia incontrollata (ma *scusabile*) del momento, avrebbe avuto una pena di pochi anni di carcere, oltre che il consenso di un'opinione pubblica per la quale solo il delitto poteva costituire giusta riparazione.

Dopo il film di Damiano Damiani "Divorzio all'italiana" (1961) ci vollero 20 anni per abolire quella legge infame.



Marcello Mastroianni interpreta il barone Cefalù, che programma un delitto d'onore per liberarsi della moglie.

LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA (1975)

Quando ci si sposava (in chiesa o al municipio), la donna era ben avvertita dei suoi doveri: la fissazione del domicilio e la potestà sui figli spettavano al marito. Inoltre, nessuno si preoccupava dei beni patrimoniali della famiglia, che spettavano senz'altro al marito perché era quasi sempre lui a comparire giuridicamente come compratore.

Il nuovo diritto di famiglia operò una rivoluzione in tutto questo apparato repressivo contro la donna. Da allora in poi, la residenza della famiglia sarebbe stata decisa da entrambi i coniugi; la potestà sui figli sarebbe stata attribuita sia al marito che alla moglie; la proprietà dei beni, in assenza del regime di separazione patrimoniale, sarebbe spettata ad entrambi i coniugi, anche se solo uno di essi fosse intervenuto nell'atto di acquisto. Inoltre, la nuova legge riconosceva alla donna il diritto alla successione (in concorso coi figli) sui beni del marito defunto, e non il semplice usufrutto previsto dal codice del 1942.

DUE CONQUISTE STORICHE DELLE DONNE IL DIRITTO AL VOTO POLITICO L'INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

IL VOTO ALLE DONNE

La Nuova Zelanda fu il primo paese in cui le donne conquistarono il diritto al voto politico (1893). Il secondo paese fu l'Australia (1902). Seguirono: Finlandia (1906), Norvegia (1913), e Danimarca (1915). Fra il 1918 e il 1920, il suffragio universale femminile fu introdotto in Russia, Austria, Germania, Gran Bretagna, Svezia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Ucraina, Stati Uniti d'America.

In Italia, le donne conquistarono il diritto al voto (inteso sia come elettorato attivo che passivo) solo nel 1946; ed esercitarono tale diritto nello stesso anno (2 e 3 giugno), in occasione della tornata elettorale indetta per la scelta della forma istituzionale (referendum monarchia-repubblica) e per l'elezione dei membri dell'Assemblea Costituente, nella quale entrarono 21 donne (appena il 3,78% dei 556 membri).

La lotta per il voto alle donne cominciò con le proposte avanzate in Parlamento da Salvatore Morelli (1867 e 1875) e Anna Maria Mozzoni (1877): proposte tutte cadute nel voto perché il Regno d'Italia (che, appena costituitosi, aveva eliminato in parecchie regioni, il voto amministrativo delle donne) non era certamente sensibile ai loro diritti.

Persino Turati, il fondatore del Partito socialista, temeva il voto delle donne, perché troppo influenzato dai preti; e, per questa sua posizione, entrò in vivace polemica con la sua compagna, Anna Kuliscioff. Fu merito di quest'ultima trascinare l'intero partito su posizioni progressiste.

LA LEGGE SULL'ABORTO

Fino al 1978, l'aborto era reato penale, punibile con il carcere. Ecco perché le donne abortivano clandestinamente, quasi sempre in solitudine; e perché spesso morivano sotto i ferri rudimentali delle *mammane* o per effetto di pozioni micidiali, ritenute capaci di interrompere una gravidanza che non si voleva o poteva condurre a termine.

Si stimavano in un milione all'anno gli aborti clandestini; e in cinquantamila le donne che morivano nell'indifferenza dei poteri politici. Le ragazze ricche, quelle di buona famiglia, non avevano problemi e non correvano questi pericoli: andavano ad abortire all'estero. Si trattava di una terribile situazione di fatto, sulla quale era necessario intervenire legislativamente.


Dopo una sentenza della Corte Costituzionale (n. 27 del 18/2/75) che ritenne lecita l'interruzione della gravidanza per gravi motivi, la legge fu approvata il 22 maggio 1978 (L. n. 194). Con essa si introduceva una regolamentazione molto equilibrata della materia: l'interruzione della gravidanza era permessa nei primi 90 giorni della gestazione, allorché la gravidanza, il parto o la maternità potessero comportare un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione anche alle sue condizioni economiche, sociali o familiari o anche in relazione a anomalie o malformazioni del concepito.

La serietà della legge (che prevedeva anche il ricorso preventivo ai consultori) fu apprezzata dal popolo italiano e, soprattutto, dalle donne. Infatti, nel referendum abrogativo del 1981, la legge fu confermata dal 68% degli elettori: una vittoria che superava persino quella ottenuta nel referendum sul divorzio (59,26%). Questa conquista delle donne è oggi sottoposta al fuoco di sbarramento dei medici obiettori di coscienza.

Salvatore Morelli: l'impegno culturale e politico di un uomo che lottò per tutta la vita a favore della libertà delle donne

Sergio Romano – storico, diplomatico ed eccellente editorialista del “Corriere della sera” – fu sorpreso, tempo fa, dall'intervento di un lettore che ricordava la figura di Salvatore Morelli, un grande italiano che, avendo anticipato di parecchi anni le battaglie di John Stuart Mill a favore delle donne, era stato il primo femminista italiano e uno dei primi femministi europei: cosa che Romano riconobbe, dopo essersi documentato.

Salvatore Morelli (1824 – 1880) – per tanti anni prigioniero nelle carceri borboniche, mazziniano e ammiratore di Pisacane – pubblicò nel 1861



La donna e la scienza o la soluzione del problema sociale, opera che anticipava di ben otto anni il saggio di Mill *Sull'asservimento delle donne*. Nel suo libro, Morelli – riconoscendo alla donna il ruolo di “prima scuola” per l'educazione dell'umanità e constatando, di converso, la grave condizione di inferiorità della stessa – riteneva urgente, per il bene della società, promuovere la più completa emancipazione del genere femminile.

Tali principi ispirarono la sua attività di deputato al Parlamento nazionale.

Nel 1867 presentava alla Camera un disegno di legge per la completa parità tra uomo e donna: era il primo in Europa, perché il Mill si limitava nel contempo a presentare al parlamento inglese una semplice petizione per il voto alle donne.

Nel 1874, Morelli presentò alla Camera sette disegni di legge per la riforma del diritto di famiglia. Essi contemplavano: l'abolizione della posizione dell'uomo come capo famiglia; l'assoluta parità tra i coniugi; la possibilità di divorziare; l'assunzione del doppio cognome da parte della donna sposata. Nessuna di queste proposte fu discussa: il loro artefice era considerato un folle visionario.

Nel 1875, i sette disegni di legge furono ripresentati, con l'aggiunta di altri due che prevedevano il voto amministrativo per le donne e un regolamento più umano della prostituzione.

Con le proposte del 1874-1875, Morelli anticipava di cento anni la storica conferma del divorzio nel referendum del 1974 e il nuovo diritto di famiglia del 1975.

I disegni di legge sul divorzio furono ripresentati nel 1979 e nel 1880, ancora una volta senza alcun risultato.

L'unica soddisfazione di rilievo per l'infaticabile deputato si ebbe nel 1877, quando venne approvato un suo ulteriore disegno di legge che abilitava le donne a rendere testimonianza «in tutti gli atti ammessi dalle leggi dello Stato», compresi i testamenti.

Il deputato faceva notare come l'esclusione dalla testimonianza, oltre che offendere «l'entità morale e la personalità giuridica delle donne», fosse in contraddizione con i Codici del Regno e costituisse un intralcio alla stipulazione di quegli atti per i quali mancassero testimoni maschi. Fu la prima legge a favore delle donne italiane, poiché apriva una breccia nella concezione che non riconosceva loro la capacità giuridica. Le donne, sottomesse all'autorizzazione del marito e private delle loro sostanze, potevano almeno prendere conoscenza del patrimonio familiare.

La proposta di Morelli fu presentata alla Camera il 26 gennaio 1877, per essere approvata il 26 marzo 1877, con 136 voti favorevoli su 204. Venne promulgata dal Re il 9 dicembre.

LEGGE 9 dicembre 1877

colla quale sono abrogate le disposizioni, che escludono le donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati. (Gazzetta Ufficiale del Regno del 10 dicembre 1877, n. 287)

VITTORIO EMANUELE II

**per grazia di dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO

“SONO ABROGATE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE ESCLUDONO LE DONNE DALL'INTERVENIRE COME TESTIMONI NEGLI ATTI PUBBLICI E PRIVATI”.

I NOVE PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI ALLA CAMERA DA SALVATORE MORELLI NELLA TORNATA DEL 14 GIUGNO 1875

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE DA MODIFICARE O ABROGARE

Art. 94.

Nel giorno indicato dalle parti, l'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni, ancorché parenti, darà lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 di questo titolo, riceverà da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione, che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie, e di seguito pronunzierà in nome della legge che sono uniti in matrimonio.

Art. 131.

Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza.

Art. 132.

Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé, e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti.

Art. 133.

L'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa, quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi.

Può inoltre l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie.

PRIMO PROGETTO DI LEGGE Della celebrazione del matrimonio, e dei dritti e doveri dei coniugi fra loro

Art. 94.

Nel giorno indicato dalle parti, l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, ancorché parenti, data lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 di questo titolo, riceverà da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione, che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie, e che la nuova famiglia dovrà assumere il nome di entrambi o di uno dei coniugi sotto il regime della promiscuità o della divisione del lavoro, pronunziando di seguito in nome della legge che sono uniti in matrimonio.

Art. 131.

La personalità giuridica della famiglia è rappresentata dal marito e dalla moglie, nei limiti del contratto nuziale, che determina i loro poteri amministrativi sulla base dell'equità e senza soggezione di alcuno di essi: tanto che ogni tramutazione di residenza od altro atto che sposti il modo di essere della famiglia, deve consentirsi da ambedue i coniugi.

Art. 132.

Il marito e la moglie hanno il dovere di vivere insieme proteggendosi scambievolmente, e di somministrarsi a vicenda tutto ciò che è necessario alla vita, in proporzione delle proprie sostanze.

Art. 133.

L'obbligazione dei coniugi di somministrarsi gli alimenti cessa, quando uno di essi, allontanatosi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi.

Può inoltre l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del coniuge e della prole che rimangono nel domicilio medesimo il sequestro temporaneo d'una parte dei suoi beni.

Art. 134.

La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti senza l'autorizzazione del marito.

Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il dritto di rivocarla.

ARTICOLI DEI CODICE CIVILE DA MODIFICARE O ABROGARE

Art. 138.

Il matrimonio impone ad ambidue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole.

Ai progetti di legge presentati in Parlamento, Morelli allegava una ricca documentazione degli attestati di stima che aveva ricevuto. Ne riportiamo alcuni.

VIRGILIO ESTIVAL

L'iniziativa delle riforme chieste al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli, produsse nel mondo intelligente europeo una commozione di non lieve importanza, e non tardarono ad arrivarvi le adesioni dei maestri del pensiero moderno. Dall'Inghilterra fu la voce di Mazzini, di Stuart Mill e di Smith che salutarono in Morelli l'uomo dei principi, e l'iniziatore d'una grande riforma. Da Bruxelles fu Victor Hugo, dalla Francia fu Jules Simon, e dalla Germania fu Wolff che lo appoggiarono, e lo incoraggiarono a proseguire nella sua via; mentre dalla Grotta di Monsummano il vecchio generale Garibaldi, in una lettera notevolissima, dava egli medesimo un bellissimo sviluppo ideale ai concetti suoi. Da ciò desumerà il lettore, che se tanti uomini grandi aiutavano il Morelli, era naturale che *la gente «volgare, non comprendendolo, doveva deriderlo.»*

Art. 134.

Il marito o la moglie, che non vi sono autorizzati dal contratto nuziale o da atti posteriori, non possono isolatamente donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti.

SECONDO PROGETTO DI LEGGE DEI DRITTI E DEI DOVERI DEI CONIUGI RIGUARDO ALLA PROLE.

Art. 138.

Il matrimonio impone ad ambidue i coniugi l'obbligazione di mantenere ed istruire per educare la prole alle discipline ed ai mestieri con lavoro proporzionato allo sviluppo graduale delle loro forze.

Art. 139 (da aggiungersi).

La missione d'istruire per educare la prole nell'infanzia, spetta specialmente alla madre, come colei la quale indovina meglio la vocazione dei figliuoli ed è più abile a farsi intendere.

Art. 140 (da aggiungersi).

La educazione consiste nell'abituare le creature nascenti all'istruzione ed al lavoro che detraggono l'uomo dalla brutalità dell'istinto, e per le vie della ragione lo conducono al benessere della vita civile.

Art. 141 (da aggiungersi).

Il Consiglio municipale di ogni comune nel primo giorno dell'anno dichiarerà benemeriti della nazione i genitori diligenti, e distribuirà premi specialmente alle madri più studiose nel promuovere il progresso organico, intellettuale e morale dei figliuoli.

Art. 142 (da aggiungersi).

Quando dalle risultanze statistiche annuali emerga, che figliuoli nati sani deturpino l'organismo o vizino l'indirizzo dello spirito, perché i genitori ne trascurino l'igiene, e l'istruzione, lasciandoli oziosi, o abbandonandoli per amor di guadagno a lavori eccessivi, questi d'ordine del Consiglio verranno ammoniti dal capo del municipio, ed ove gli si mostrino renitenti, saranno deferiti al potere giudiziario, il quale, se il caso non è previsto dal Codice penale, li condannerà all'ammenda da una a cento lire, o all'arresto e carcere da un giorno ad un mese.

ARTICOLI DEI CODICE CIVILE DA MODIFICARE O ABROGARE

Art. 220.

Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori.

Egli è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore, od all'emancipazione.

Durante il matrimonio tale potestà, è esercitata dal padre, e se egli non possa esercitarla dalla madre.

Sciolto il matrimonio la patria potestà viene esercitata dal genitore superstite.

ARTICOLI DEI CODICE CIVILE DA MODIFICARE O ABROGARE

Art. 148.

Il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi: è ammessa però la loro separazione personale.

GIUSEPPE MAZZINI

«Mio caro Morelli,
Non vogliate credermi scortese o dissenziente dalle idee contenute nelle vostre proposte. Esse hanno importanza vitale. L'insegnamento dato alle moltitudini; come voi lo volete, costituisce la vita morale di un popolo, come il lavoro giustamente retribuito ne costituisce l'esistenza materiale. E l'emancipazione della donna sancirebbe una grande verità, base a tutte le altre, l'unità del genere umano, e assoderebbe nella ricerca del vero e del progresso comune una somma di facoltà e di forze isterilite in oggi da quella inferiorità che dimezza l'anima. Voi, col vostro libro *La donna e la scienza*, avete dato il primo e più potente grido di rigenerazione, ecc.»

TERZO PROGETTO DI LEGGE Della patria potestà.

Art. 220.

Il governo della famiglia deve essere diretto dai genitori secondo le norme della moralità, del diritto civile e dei patti nuziali.

Il figlio o la figlia qualunque sia la sua età deve onorare e rispettare i genitori. Sia l'uno come l'altra sono soggetti al loro consiglio sino all'età maggiore od all'emancipazione. Sciolto il matrimonio il governo della famiglia viene esercitato dal genitore superstite.

QUARTO PROGETTO DI LEGGE Dello scioglimento del matrimonio.

Art. 148.

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi o col divorzio, il quale sarà sempre preceduto dallo sperimento giudiziario della separazione personale.

Art. 149 (da aggiungersi).

Quando decorso un anno dal giudizio preparatorio della separazione personale, le cause del dissenso fra i coniugi sieno cresciute in modo da non lasciare alcun dubbio sulla impossibilità della loro coesistenza matrimoniale, il magistrato, ad istanza di entrambi o di uno di essi, dopo maturo esame, pronunzierà definitivamente sentenza di divorzio.

Art. 150 (da aggiungersi).

Questa sentenza che scioglie i coniugi da ogni reciprocità personale di nome e di dritto, assicurerà in modo categorico la sorte dei figli, affidandone l'educazione ordinariamente alla madre, eccezionalmente al padre, sempre col concorso dei mezzi di entrambi, o collocandoli in istituti pubblici, sia a spese dei genitori se possidenti, sia a spese del comune se poveri.

**ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
DA MODIFICARE O ABROGARE**

TITOLO VI.

CAPO I. — DELLA FILIAZIONE.

CAPO II — *Delle prove della filiazione legittima.*

CAPO III.

SEZIONE I. — *Della filiazione della prole nata fuori del matrimonio e della legittimazione.*

SEZIONE II. — *Della legittimazione dei figli naturali.*

GIUSEPPE GARIBALDI

«Donne, studenti, giornalisti del libero pensiero! L'ispirazione del Morelli formulata nei suoi disegni di legge è pratica, e concretizza un sistema che solo può sanarci le piaghe di quello che ora ci tortura, e rialzarci moralmente ed economicamente in pochi anni. Egli è stato il primo rappresentante in Europa e nel mondo intero, che ha osato, con audacia senza pari, sfidare i pregiudizi dei secoli e specialmente di quello inetto e ridicolo nel quale vegetiamo, portando sul campo legale il fulcro delle quistioni sociali che si realizzano nell'emancipazione della donna, della coscienza e dell'umano pensiero. Io spero, io credo che questo conato altamente generoso del deputato Morelli, cui si legano gli interessi dei due mondi, non rimanga senza effetto, come non rimase senza frutto l'opera di coloro che apparecchiaron la grande rivoluzione francese, formolando i diritti dell'uomo. Tutto il difficile è che la verità si conosca: conosciuta appena, il suo passaggio dallo stato ideale al «reale è rapidissimo.»

**QUINTO PROGETTO DI LEGGE
Della filiazione.**

TITOLO VI.

CAPO I. — DELLA FILIAZIONE.

CAPO II. — *Della prova della filiazione generata col matrimonio.*

CAPO III. — *Della prole nata fuori del matrimonio e del riconoscimento.*

N.B. *Si propone che venga cancellata la parola Sezione I nel Capitolo III, come pure la Sezione II e la leggenda che segue, accordando tutte le disposizioni del Capitolo III e di altri titoli secondo il senso dei seguenti articoli.*

Art. 1.

In omaggio alla giustizia ed alla umana dignità la odierna distinzione dei figli legittimi e naturali è abolita, mantenendo per gli effetti necessari invece quella di riconosciuti e non riconosciuti, la quale non pregiudica punto la loro posizione morale innanzi alla società.

Art. 2.

Ogni figlio nato sotto l'imperio delle leggi italiane è legittimo, e la sua esistenza viene assicurata sullo stato civile dal cognome della genitrice.

Art. 3.

Quando il padre lo voglia, può anche esso perpetuare il suo nome nella prole, aggiungendolo a quello della madre; nel caso opposto sarà egualmente tenuto, in proporzione del suo stato sociale, di concorrere al nutrimento ed all'educazione dei figliuoli, finché non sieno abili a produrre e a vivere da se stessi.

**ARTICOLI DEI CODICE CIVILE
DA MODIFICARE O ABROGARE**

Art. 189.

Le indagini sulla paternità non sono ammesse fuorché nei casi di ratto, o di stupro violento, quando il tempo di esso risponda a quello del concepimento.

Art. 190.

Le indagini sulla maternità sono ammesse. Il figlio che reclama la madre deve provare di essere identicamente quel medesimo che fu da lei partorito. Non è però ammessa la prova per testimoni, se non quando vi sia già un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per determinarne l'ammissione.

**ARTICOLI DEI CODICE CIVILE
DA MODIFICARE O ABROGARE**

[Il contenuto degli articoli da riformare è specificato nella seguente premessa del Morelli:

«Considerando che gl'interdetti stabiliti nei Codici civile, di commercio e di procedura civile concernenti il divieto alla donna di far da consulente nei Consigli di famiglia; di essere tutrice, protutrice, curatrice; di fare da testimone nei testamenti e negli atti dello stato civile, quand'anche eccezionalmente stipulati in mare o in tempo di guerra da militari; di essere arbitra, di sottoscrivere come testimone il verbale di pignorazione dei mobili, di esercitare la facoltà cambiaria e portare all'urna il voto elettorale delle Camere di commercio; considerando, dico, che tali divieti, giustificabili forse in tempo d'ignoranza, oggidì finiscono per essere un oltraggio al diritto ed alla dignità della donna, e non hanno più ragione di essere una volta che, diffusa l'istruzione, il progresso dei tempi imporrà il dovere di fare della donna l'apostolo della scienza ed il maestro della famiglia, io propongo»:]

**SESTO PROGETTO DI LEGGE
Della filiazione della prole
nata fuori del matrimonio.**

Art. 189.

L'uomo che genera è responsabile del fatto proprio.

Art. 190.

Le indagini sulla paternità e maternità saranno raccolte con le norme della procedura ordinaria.

**SETTIMO PROGETTO DI LEGGE
Riforma a nove articoli del Codice
civile, di commercio e di procedura.**

Articolo unico.

Quella parte degli articoli 252, 268, 788, 789, 791, 799 del Codice civile, 10 e 594 del Codice di procedura civile e 199 del Codice di commercio, la quale limita o impedisce alle donne italiane l'esercizio dei diritti che vi si contemplanò, rimane abrogata.

JOHN STUART MILL

«Caro Signore, Perdonate il ritardo frapposto nel rispondere alla gradita vostra lettera del 21 ottobre ultimo. L'eccellente libro *la Donna e la scienza* che vi siete degnato inviarmi, non mi è giunto che molto tempo dopo la lettera, e perciò io ho dovuto attendere una occasione favorevole per poter dare a questo libro la seria attenzione che merita. Tale opportunità mi si è felicemente presentata, e oggi io ho il diritto di esprimervi la più alta e profonda stima non solo pel vostro libro, ma altresì per la vostra nobile vita [...]. Io vi conto al primo rango di coloro che in Italia sono attualmente, onore del passato pel patriottismo e sofferenze loro, e speranza dell'avvenire per la devozione alle idee le più giuste e le più efficaci a rigenerare il genere umano. Quello che caratterizza meglio il vostro libro, è il legame intimo che esiste nel vostro spirito tra il concetto dell'emancipazione della donna, e l'impegno morale, sociale e intellettuale dell'umanità. Son felice di sapere dalle note del vostro lavoro, che tante donne e uomini distinti parteggiano al vostro ideale. In Inghilterra, la causa dell'emancipazione politica e civile delle donne progredisce con una rapidità tale come i suoi stessi amici non avevano osato sperarlo; e per questo parleremo del vostro libro e ci attenderemo bene dal movimento di cui prende l'iniziativa. Non pertanto vi segnalerò una divergenza di opinione che esiste fra noi.

In un libro il quale discute tante questioni, ed enuncia tante dottrine, sarebbe veramente quasi un miracolo non incontrarvi qua e là delle varianti alle mie convinzioni; ma in generale nelle questioni principali noi siamo d'accordo e sui principii e sulle applicazioni. Noi non abbiamo realmente che una divergenza degna di essere rilevata. Io debbo schierarmi nel numero di quelli tra i vostri amici che si pronunciano per la libertà dell'insegnamento, anche cattolico, e che non vogliono costringere l'istruzione pubblica e la privata all'uniformità d'un solo programma. Questo programma può essere buono e io riconosco tale qualità al vostro; ma anzitutto non si è mai sicuro che uno Stato, anche democratico, possa essere governato sempre da uomini che lo conservino intatto, e cangiandolo lo cangierebbero in meglio. Nel dubbio quindi, egli è conveniente di conservarsi la risorsa della concorrenza contro un cattivo programma governamentale.

OTTAVO PROGETTO DI LEGGE Leggi e regolamenti di tolleranza.

Considerando abominevole la situazione che le leggi di polizia fanno in Europa a circa un milione di donne, rese schiave di arbitrii scostumati e d'immondi speculatori, che ne usufruiscono la deturpazione in luoghi organizzati al sovvertimento d'ogni senso morale, fra gli ozi e le lussurie più nefande;

Considerando che, malgrado le necessità imposte dal celibato ieratico e dagli eserciti permanenti, l'Italia deve iniziare una riforma reclamata dal mondo civile contro gli eccessi d'una scuola di corruzione che mina le basi dell'umana società, mi fo il dovere di proporvi:

Art. 1.

Le leggi e i regolamenti che riguardano la prostituzione sono aboliti.

Art. 2.

Nella decorrenza di due mesi dalla pubblicazione della presente, il Governo del Re sottoporrà al voto della Camera una legge colla quale, provvedendo mercè il lavoro e l'istruzione alla sorte delle donne pericolanti, ed eliminando gli arbitrii, le patenti ed i registri che infamano per tutta la vita le traviate chiamino responsabili dell'osservanza delle leggi sanitarie e delle contravvenzioni alle leggi morali coloro che tengono aperte *case di conversazione* licenziosa.

VICTOR HUGO

«Caro Signore, Voi avete un nobile pensiero, ed io mi associo di tutto cuore ai vostri sforzi. Io voglio il progresso in tutte le sue forme; il dritto dell'uomo implica il dritto della donna e il dritto del fanciullo. Il dritto del fanciullo è l'educazione, il dritto della donna è l'emancipazione. Fo caldi voti pel successo dei vostri disegni: coraggio, l'avvenire non fallisce mai. Credete alla mia sincera amicizia, ecc.»

JULES SIMON

«Signore, io penso come voi che i veri patrioti possano e debbano occuparsi delle riforme sociali, perché le riforme politiche non saranno durabili che quando avremo *generalizzata l'istruzione, resa alle donne la loro influenza legittima, e fondata la libertà del pensiero*. Sarò felicissimo sapere il risultato del vostro tentativo, e di averne le nuove direttamente da voi, se vorrete formi quest'onore, ecc.»

ARTICOLI DELLA LEGGE PROVINCIALE E COMUNALE SULLE ELEZIONI.

Art. 26.

Non sono elettori né eleggibili gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri; le donne, gl'interdetti, o provvisti di consulente giudiziario, ecc.

Art. 21.

Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia amministrazione per disposizione di legge.

Al marito della contribuzione che paga la moglie eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Art. 22 comma 2°.

Il padre può delegare ad un figlio l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

LEGGE ELETTORALE POLITICA.

Art. 11 comma 2°.

Al padre si terrà conto delle imposte che si pagano pei beni della sua prole, dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccetto che siasi fra loro pronunziata la separazione del corpo.

Art. 15.

Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito, saranno computate pel censo elettorale a favore di quello dei suoi figli o generi di primo e secondo grado da lei designati.

Parimenti il padre che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali potrà in quello di essi ove egli non eserciti il suo dritto elettorale delegare ad uno dei suoi figliuoli da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificatamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette due delegazioni saranno revocabili.

NONO PROGETTO DI LEGGE - Diritto elettorale amministrativo e politico.

Art. 26.

Non sono elettori né eleggibili gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri; gl'interdetti o provvisti di consulente giudiziario, ecc.

Art. 21.

Al padre ed alla madre si tiene conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbiano l'amministrazione per disposizione di legge.

Al marito ed alla moglie, della contribuzione che pagano personalmente, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Art. 22. comma 2°.

Il marito e la moglie possono assumere l'uno per l'altro l'esercizio del loro dritto elettorale o delegarlo ad uno dei propri figli, come possono praticare altresì le sorelle ai fratelli e viceversa.

PROPOSTE DI RIFORMA.

Art. 11 comma 2°

Al padre ed alla madre si terrà conto delle contribuzioni che si pagano pei beni della loro prole, dei quali essi abbiano il godimento. Al marito ed alla moglie delle imposte che ciascuno di essi paga, eccetto che siasi fra loro pronunziata la separazione del corpo.

Art. 15.

Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito, saranno computate pel censo elettorale a favore di quelli dei suoi figli maschi e femmine, o generi e nuore di primo e secondo grado da lei designati.

Parimenti il padre che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali, potrà in quello di essi ove egli non eserciti il suo dritto elettorale delegare ad uno dei suoi figliuoli maschi e femmine o generi e nuore da lui nominati per far loro godere dell'elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificatamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Queste, come le delegazioni delle donne al marito, al padre o al fratello per trasmettere il loro voto all'urna elettorale saranno revocabili.

Una cortina di ferro divide l'Europa: inizio e sviluppi della guerra fredda

Alla fine della seconda guerra mondiale (1945), gli Stati Uniti d'America (USA) e l'Unione Sovietica (URSS) sono le due grandi potenze che si contendono il mondo.



L'incontro a Yalta (1945) dei vincitori della II guerra mondiale: Churchill, Roosevelt e Stalin

All'alleanza, realizzata durante la guerra per battere il nazi-fascismo, si sostituisce la competizione tra questi due colossi: una competizione che si svolge sul piano ideologico, economico e militare; che non farà mai esplodere un conflitto aperto fra di esse (la cosiddetta "guerra calda"), ma che vedrà momenti di grande tensione in tutto il mondo.

Inizia, in altre parole, quello che è stato chiamato il periodo della "guerra fredda", basato anche (a partire dal 1953, quando i sovietici entrano in possesso dell'atomica) sull'equilibrio del terrore determinato dal possesso delle armi atomiche.

La guerra fredda si concretizza nella creazione di due distinti blocchi economici e militari: quello occidentale, sotto l'influenza degli USA, e quello orientale, sotto l'influenza dell'URSS.

Emblema di questa contrapposizione è la divisione, fin dal 1945, della Germania in due Stati: Germania federale (blocco occidentale) e Germania democratica (blocco orientale), con Berlino che (all'interno della Germania democratica) è divisa pu-


re in due parti (il muro sarà costruito nel 1961 dai tedeschi orientali e crollerà solo nel 1989).

Winston Churchill, proprio 70 anni or sono (marzo 1946), per descrivere questa situazione dell'Europa, parlò di una cortina di ferro che, da Stettino nel Baltico a Trieste nell'Adriatico, era scesa attraverso il Continente.

La guerra fredda era, insomma, iniziata: con sviluppi che si sarebbero rivelati inquietanti e, in certe fasi, drammatici.

Nel 1947 i paesi occidentali si legarono attraverso il Piano Marshall; i paesi del blocco orientale risposero con la creazione del Cominform.

Nel 1949 si costituì, tra i paesi occidentali, il Patto Atlantico, di cui la NATO sarebbe stata l'organo militare.



Nel triennio 1950-1953, il confronto tra i due blocchi si ebbe nella guerra tra le due Coree, che causò 2,8 milioni di vittime.

Nel 1955, come reazione all'ingresso della Germania federale nella NATO, i paesi del blocco orientale diedero vita al Patto di Varsavia.

Nel frattempo il processo di decolonizzazione giungeva al culmine (1947-1962, ma

anche fino al 1975) e offriva altro terreno di competizione alle due Superpotenze (il mito della rivoluzione socialista si diffondeva in tanti paesi asiatici, africani, ecc.). Dopo la morte di Stalin (1953), Kruscev avviava in URSS il *processo di destalinizzazione* (1956: denuncia al XX Congresso del PCUS dei crimini di Stalin) e teorizzava la *coesistenza pacifica* con l'America.

La guerra fredda sembrava attenuarsi, anche per la fine del conflitto tra Corea del Nord e Corea del Sud (luglio 1953).

L'ascesa, al trono di Pietro, di Papa Giovanni XXIII (1958) e l'elezione di Kennedy alla presidenza degli USA (1960) davano al mondo la speranza che tre grandi uomini (Kruscev, il Papa, Kennedy) stessero lavorando per la pace.



La guerra fredda tuttavia continuò con il suo contorno di guerre "calde" locali.

Nel 1956 avvenne l'invasione sovietica dell'Ungheria, per reprimere un movimento popolare anti-sovietico che si era sviluppato con esecuzioni sommarie degli oppositori.

Nel 1962 si ebbe la *crisi dei missili* a Cuba, che fece temere, per qualche settimana, un conflitto nucleare. L'URSS, per proteggere la rivoluzione di Fidel Castro dai continui tentativi americani di abbatterla, aveva deciso l'installazione di missili nell'isola. Il presidente americano Kennedy rispose duramente. Alla fine prevalse la ragione: Kruscev e Kennedy raggiunsero, grazie alla mediazione autorevole di Papa Giovanni XXIII, un accordo che prevedeva il ritiro dei missili sovietici, lo smantellamento di quelli americani in

Turchia e l'impegno degli USA a non minacciare più Cuba.

A partire dal 1964, gli USA cercarono di mettere in ginocchio il Vietnam (dove si erano installati nel 1960, in luogo dei francesi) con terribili bombardamenti. La guerra finì nel 1975 con il ritiro degli USA, dopo i grandi movimenti di protesta che in tutto il mondo c'erano stati contro gli americani.

Nel 1968 l'URSS invase la Cecoslovacchia, mettendo fine alla *Primavera di Praga*, un tentativo di rinnovamento e democratizzazione della società.

Nel 1973, un colpo di stato in Cile, appoggiato – sebbene non apertamente - dagli americani, mise fine all'esperienza del governo di Unità popolare del presidente socialista Salvador Allende, che aveva nazionalizzato il rame cileno.



Nel 1979 i russi invasero l'Afghanistan (si ritireranno nel 1989) per proteggere il governo di Kabul dai guerriglieri islamici. Fu in questo teatro che si esercitò il terrorismo islamico (Bin Laden), finanziato dagli americani, dal Pakistan e da altri Stati. La guerra fredda finì nel 1989 per il venir meno di uno dei due protagonisti (l'URSS). Questa fine fu emblematicamente rappresentata dall'abbattimento del muro di Berlino.

Nacque l'illusione di un mondo avviato alla pacificazione.

Niente di più sbagliato: a partire da quell'anno le guerre si moltiplicarono (Iugoslavia, Kosovo, Iraq, ecc.).

IL TORMENTO DEL COSTO E PER IL COSTO: LA NASCITA DELLA CONTABILITÀ INDUSTRIALE E LA RIVOLUZIONE DEI NOLI

La contabilità industriale o analitico-gestionale, che oggi costituisce una parte assai importante del programma scolastico di Economia aziendale, nacque nella seconda parte del secolo XIV e si perfezionò nei due secoli successivi. La sua esistenza è documentata nei registri delle industrie laniere: Compagnia di Francesco di Iacopo del Bene (1355-1369), Datini (fra il 1384 e il 1400), Datini in società con altri (1396-1400), ecc.



Federigo Melis ha riservato un'attenzione particolare ai registri di quest'ultima azienda perché l'opificio del Datini «ha agito nell'ambito di un sistema di aziende mercantili-bancarie» che consentiva la ricostruzione minuziosa del processo di formazione del costo del *prodotto-panni* «dalla tosa della pecora alle soglie dell'abbigliamento».

In particolare, lo studioso citato ha analizzato – in riferimento alla produzione di 6 panni di lana minorchina – come il costo iniziale alla tosa di 100 si sia «moltiplicato fino alla misura del 713,12 quando il panno – realizzato a Prato – è stato venduto, nella vicina isola di Maiorca ed a Valenza».

Ecco, appunto, lo scopo della contabilità analitica: studiare il processo di formazione del costo finale del prodotto; studiarlo tappa dopo tappa, per scoprire dove si annidano le inefficienze; ricavare da tali analisi i suggerimenti per modificare fasi importanti del processo produttivo. Tutto ciò, allo scopo di comprimere i costi e di realizzare un profitto crescente: quel profitto che, almeno in un primo momento, costituisce l'unico obiettivo dell'impresa capitalistica (in un secondo tempo, se ne aggiungeranno altri, come sarà chiarito in seguito). È grazie all'analisi dei costi (in un primo tempo, magari non formalizzata, ma semplicemente intuita) che i mercanti medievali, saltando gli intermediari francesi e fiamminghi, decidono di rifornirsi della materia prima (la lana) laddove essa viene prodotta, cioè in Inghilterra; approvvigionamento che risulta loro estremamente agevolato per il credito di cui godono (grazie anche a banche che sono di loro proprietà) e per l'autorevolezza loro data dal fiorino in oro, coniato nel 1352 e presto affermatosi come moneta mondiale.

Perciò il Melis, opportunamente, scrive: «La contabilità rivelatrice di questo nuovo "mondo" non è soltanto quella di sintesi [...], dalla quale è sprigionata la «partita doppia»: vi è in più quella costituita dalle scritture analitiche [...] che soprattutto ci impressiona per gli atteggiamenti dell'azienda e il suo fortissimo impegno nella rilevazione dei costi. Ecco delinearsi da quella fonte, nella pienezza dei suoi attributi, il ragguardevole problema di conoscere i costi, in tutte le tappe della loro

accumulazione: al punto da percepire una sorta di tormento del costo e per il costo».

C'è anche la *tirannia del costo*. I costi del trasporto marittimo, nel corso del XIV secolo, pesavano troppo sulle merci più povere; cosicché il commercio era limitato, escludendo quelle merci di massa destinate ai ceti meno abbienti. Ma, alla fine del secolo, ecco intervenire una rivoluzione nel prezzo (*nolo*) del trasporto marittimo: una rivoluzione che il Melis definisce non meno importante di quella che, secoli dopo, avverrà per l'avvento del motore, perché «progresso nei trasporti vuol dire accessibilità sempre maggiore del servizio di trasporto, nel senso di ammettere merci sempre in maggior numero e con sempre maggiore assortimento».

La rivoluzione consiste in quella che oggi chiamiamo *politica di discriminazione dei prezzi*: alle merci povere si applicavano noli bassi, compensati dai noli più alti che pagavano le merci ricche. Melis documenta, per le galee di Venezia, che il ventaglio dei noli applicati (da 1 a 2) nel periodo 1330-1336, si moltiplicò per più di 5 volte alla fine del secolo (quando il ventaglio rilevato fu da 1 a 11); e che, in un contesto più generale e per certe categorie di beni, il campo di variabilità dei noli era compreso fra 1 a 500, nel senso che la

merce più ricca pagava un nolo 500 volte maggiore della merce più povera.

Grazie a questa politica di discriminazione dei noli, affermatasi dopo una lunga lotta ingaggiata dagli imprenditori per vincere le resistenze degli armatori, diventano oggetti del commercio a larga scala merci che prima erano escluse; e le materie prime finiscono per circolare agevolmente ponendo fine alla «soggezione dell'industria ad esse».

Il mercante, che è riuscito ad imporre la rivoluzione dei noli, non ha come scopo il conseguimento di un profitto immediato, ma ha obiettivi più ambiziosi: dominare i mercati; farsi la fama di uomo che soddisfa tutte le esigenze; acquistare credibilità crescente presso le masse e presso i potenti; espandere il campo della sua azione dal commercio all'industria, e da quest'ultima alle attività bancarie, con il coinvolgimento di altri soggetti fino a creare un *sistema di aziende* che operano a vasto raggio nelle principali piazze italiane ed europee. Si dirà che tutto ciò (anche gli atteggiamenti da mecenate che molti mercanti-industriali finiscono per assumere) è sempre finalizzato al profitto. È vero: ma ciò avviene attraverso una serie di mediazioni che hanno un grande valore qualitativo e che contribuiscono alla fondazione della modernità.

